

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTELEONE, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BORNACIN, CAMPUS, CURTO, DEMASI, PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, DE ANNA, COSTA, TOMASSINI, MANFREDI, BRIENZA, LAURO, PIANETTA, ASCIUTTI, TERRACINI, PORCARI, TONIOLLI e DE SANTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1999

---

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l’igiene dei prodotti alimentari»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Ciò che ci spinge a presentare questo disegno di legge è la necessità di migliorare la tutela di due beni nazionali: l'uno, fondamentale, la salute pubblica, e l'altro, ad essa strettamente correlato, il grande patrimonio culturale alimentare ed eno-gastronomico italiano, famoso in tutto il mondo.

Il nostro intento è quello di migliorare il disposto del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

Tutti sappiamo che le norme CEE hanno un carattere di globalità, indirizzandosi a tutti gli Stati membri allo scopo di uniformare la legislazione, ma è anche vero che spesso sono necessari specifici adeguamenti per rendere le direttive più confacenti alle varie realtà nazionali. Nella fattispecie proponiamo alcune modifiche, sia perché le direttive in questione evidentemente sono indirizzate in prevalenza alle grandi industrie alimentari, laddove nel nostro Paese tradizionalmente sono presenti industrie di media e piccola grandezza; sia perché, dopo un primo periodo di applicazione del decreto legislativo, oggi siamo in grado di valutarne l'impatto ed individuare i punti da adeguare alla realtà italiana, che fa della cultura eno-gastronomica un vanto ed una tradizione universalmente riconosciuta; sia,

infine, perché è necessario migliorare la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e ridurre al minimo il rischio che si ripetano episodi di tossinfezione alimentare.

Vogliamo, quindi, che responsabile dell'industria alimentare non sia più un delegato qualsiasi, bensì il titolare o l'intestatario dell'azienda (articolo 1); che venga migliorato il sistema di autocontrollo igienico delle aziende medesime, e quindi, proprio per rispetto dell'esistente tessuto di piccole e medie imprese, ne specifichiamo le modalità a seconda che si tratti di azienda con più o meno di quindici dipendenti (articolo 2); vogliamo, infine, modificare le sanzioni (articolo 4) che, se appaiono ridotte da un punto di vista pecuniario, sono tuttavia compensate dalla possibilità di revoca dell'autorizzazione.

Concludendo, queste semplici modifiche del decreto legislativo permetteranno, a nostro avviso, una migliore vigilanza sulla salubrità degli alimenti e quindi sulla salute in generale, una maggiore responsabilizzazione del titolare dell'azienda ed infine, ma non ultimo per importanza, impediranno che molte piccole aziende alimentari, realtà così diffusa nel nostro Paese, siano costrette a chiudere, come già sta succedendo da tempo, perché impossibilitate ad adeguare le direttive CEE alla propria piccola struttura.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «il responsabile specificatamente delegato» sono sostituite dalle seguenti: «l'intestatario di relativa autorizzazione sanitaria».

### Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le industrie alimentari con più di quindici operatori o che si trovino in situazione di grave rischio per la salubrità dei prodotti devono utilizzare articolate metodologie di controllo quale il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Points*), secondo quanto disposto dall'autorità sanitaria competente. Per le industrie alimentari con meno di quindici dipendenti, il responsabile predisporre uno specifico piano di autocontrollo igienico che, sottoposto a valutazione ed approvazione dell'autorità sanitaria competente che ne autorizza l'idoneità e ne verifica l'applicazione, costituisce parte integrante dell'autorizzazione sanitaria, quale idoneo strumento di garanzia per mezzo del quale vengono individuate, applicate, mantenute ed aggiornate adeguate procedure di sicurezza alimentare. Le predette metodologie di controllo devono essere usate anche dall'industria con meno di quindici operatori qualora si trovi in condizione di grave rischio per la salubrità degli alimenti».

## Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 aventi specifico carattere consultivo può essere effettuata dalle singole industrie alimentari o dalle loro associazioni ed eventualmente anche con altre associazioni dei consumatori, tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex Alimentarius*, ovvero delle norme europee della serie EN 29000, ISO 9000 ovvero in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i commi 4 e 5 sono abrogati.

## Art 4.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Sanzioni*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'industria alimentare è punito con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire dieci milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, nonché la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire trenta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.

2. La violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è inoltre punito, se ne deriva pericolo per la sanità pubblica, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire sessanta milioni».